



DELIBERA N. 161/22/CONS

**SEGRETERIA DEL PRESIDENTE: INCARICO DI CONSIGLIERE DEL
PRESIDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO
CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL
PERSONALE
(DOTT. GIOVANNI BAROZZI REGGIANI)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 30, della legge medesima ai sensi del quale: “*Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 9;

VISTO l’articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS (di seguito anche solo: ROF);

VISTA la delibera n. 315/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Definizione della nuova dotazione organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell’articolo 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 374/11/CONS;

VISTO l’articolo 4, “*Organizzazione interna*”, del citato ROF e, in particolare, il comma 1, che definisce la composizione del Gabinetto del Presidente, costituito dal “*Capo di Gabinetto del Presidente, da tre Consiglieri e da tre addetti di Segreteria*”;

VISTO, altresì, il comma 2-bis, del sopracitato articolo 4, laddove è previsto che: “*Fermo restando il numero massimo complessivo di persone da assegnare alle rispettive*

segreterie previsto nei commi 1 e 2, al Presidente e a ciascun Commissario possono essere assegnati, su richiesta, in ragione dell'organizzazione interna del Gabinetto o della segreteria, un consigliere o un addetto di segreteria in luogo, rispettivamente, di un addetto di segreteria o di un consigliere”;

VISTI, inoltre, i commi 3 e 4 del sopracitato articolo 4, che dispongono rispettivamente che: *“i consiglieri e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell’Autorità, ovvero tra il personale di cui l’Autorità può avvalersi ai sensi dell’articolo 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale”* (comma 3); e che: *“gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato. Detti incarichi non possono essere di durata superiore a quella del mandato del Presidente e dei Commissari”* (comma 4);

CONSIDERATO altresì che l’articolo 47 del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale* prevede che il personale di Segreteria e gli Assistenti dei Commissari possono essere scelti tra il personale di ruolo dell’Autorità ovvero tra soggetti esterni, e che le relative prestazioni possono formare oggetto di appositi incarichi nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 2, comma 30, della citata legge n. 481/1995, che richiama tanto contratti di lavoro di tipo subordinato quanto incarichi di collaborazione, prevedendo per questi ultimi che i medesimi *“ed il relativo trattamento economico siano determinati con delibera del Consiglio, sulla base dei criteri adottati per il personale di cui al comma 3”;*

VISTA la delibera n. 552/18/CONS, del 13 novembre 2018, recante *“Approvazione del nuovo Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 52/22/CONS;

ACQUISITO il parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2022;

CONSIDERATO che le collaborazioni previste dal citato comma 4 dell’articolo 47 del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale*, ferma restando la loro natura fiduciaria quanto alla scelta del soggetto cui conferire l’incarico di *staff*, sono ammesse alle condizioni e nei limiti prescritti dall’articolo 7, comma 5-bis, del citato d.lgs. n. 165/2001, come confermato anche dal predetto parere espresso dall’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, a tenore del quale l’Autorità può *“conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in relazione a specifiche professionalità e per le proprie esigenze di autonomia e di indipendenza, ivi incluse quelle relative alla piena funzionalità della segreteria tecnica del Presidente e per la costituzione del relativo staff o l’individuazione di consiglieri, a condizione che i contratti di conferimento di tali incarichi (meglio se già delineati contenutisticamente nel provvedimento che li autorizza), contengano clausole compatibili e non in contrasto con i divieti espressamente stabiliti nella disciplina di carattere generale”;*

CONSIDERATO quindi che tali collaborazioni, aventi natura di contratti di lavoro autonomo, non devono concretizzarsi in prestazioni che siano al contempo di carattere

esclusivamente personale del collaboratore, continuative ed “etero-dirette” dal datore di lavoro, così come prescritto dal citato articolo 7, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001, potendosi estrinsecare sulla base del paradigma delineato dal successivo comma 6 del medesimo articolo, il quale prevede, per tali incarichi, i seguenti presupposti di legittimità:

a) *l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;*

b) *l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;*

d) *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;*

RILEVATO inoltre che il successivo comma 6-*bis* del medesimo articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che: *“Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;*

CONSIDERATO che, quanto a tale ultima prescrizione e alla suddetta lettera b) del comma 6, tenuto conto della natura fiduciaria dell’incarico, come pianamente ricavabile dall’articolo 47 del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale* dell’Autorità, nonché della specialità delle modalità di collaborazione previste dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, funzionali a garantire l’autonomia organizzativa dell’Autorità medesima, il conferimento dell’incarico stesso può essere senz’altro effettuato in favore di soggetti esterni all’Autorità, senza necessità né del previo ricorso a personale interno né di preliminarizzare l’effettuazione di apposita procedura comparativa, come peraltro previsto in generale per il reclutamento del personale di *staff*;

CONSIDERATO, pertanto, che per assicurare che la collaborazione richiesta non abbia natura “esclusivamente personale” e/o che non sia eterodiretta dal datore di lavoro, e sia quindi conforme al combinato disposto dei commi 5-*bis* e 6 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001, occorre individuare gli elementi della prestazione che ne assicurino l’autonomia organizzativa, definendo previamente gli obiettivi specifici dell’incarico da conferire che dovranno essere espletati dal collaboratore, anche avvalendosi all’occorrenza delle strutture di segreteria della Presidenza, secondo modalità e tempistiche da concordarsi di volta in volta con il Presidente stesso, escludendo in capo al collaboratore ogni potere di direzione e coordinamento;

CONSIDERATO, quanto agli obiettivi specifici dell’incarico da determinare ai sensi della lettera a) del citato comma 6, che nel prossimo biennio l’Autorità dovrà esercitare ampie funzioni regolatorie e sanzionatorie nell’ambito del rinnovato quadro giuridico, anche di derivazione euro-unitaria, ed in particolare porre in essere le attività

strumentali necessarie per l'esecuzione e/o attuazione delle direttive UE 2019/790, 2018/1972, 2018/1808, come recepite nell'ordinamento interno, nonché degli atti normativi di prossima entrata in vigore, quali il *Digital Service Act*, il *Digital Markets Act* e la proposta di Regolamento "che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale";

CONSIDERATO, in particolare, che, in ragione di quanto sopra, è interesse del Presidente prevedere, nell'ambito del proprio *staff*, un'attività di monitoraggio di tutte le attività strumentali ad attuare il quadro normativo sopra descritto che si traduca anche in specifiche proposte da sottoporre alle valutazioni del Presidente stesso, svolta da un soggetto di propria fiducia e avente competenze specifiche, anche accademiche, in materia di regolazione, attività sanzionatoria delle Autorità amministrative indipendenti, tecniche di redazione degli atti normativi e regolatori nonché strumenti di *better regulation*;

CONSIDERATO, inoltre, che il suddetto incarico, in coerenza con la lettera c) del citato articolo 6, ha natura necessariamente temporanea in quanto legata alla definizione delle attività regolatorie funzionali all'attuazione del suddetto quadro normativo, stimabile in un biennio non rinnovabile, salvo l'eventuale proroga che si dovesse rendere eccezionalmente necessaria per concludere uno o più degli obiettivi sopra specificati (così descritti: a) attività connesse al recepimento delle direttive UE 2019/790, 2018/1972, 2018/1808, nonché b) all'esecuzione degli atti normativi di prossima entrata in vigore, quali il *Digital Service Act*, il *Digital Markets Act* e la proposta di Regolamento "che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale");

CONSIDERATO infine che, quanto alla lettera c) del suddetto articolo 6, la quantificazione dell'emolumento da corrispondere per tale collaborazione deve, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale*, essere effettuata sulla base dei criteri previsti per il personale di cui al comma 3 del medesimo articolo e che, nondimeno, il carattere circoscritto e definito degli obiettivi consente di applicare al compenso una riduzione pari al 50% di quella determinata per il personale di *staff* con vincolo di subordinazione, mentre la natura autonoma della prestazione suggerisce una riduzione di un ulteriore 15%, realizzando così un consistente minor aggravio degli oneri a carico dell'Autorità per il reclutamento del personale di *staff* del Presidente;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Barozzi Reggiani, attualmente in servizio presso l'Università di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, in qualità di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e già consigliere giuridico del Ministro della Transizione Ecologica assegnato all'Ufficio Legislativo del relativo Ministero, con pregresse esperienze di collaborazione presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) e titolare di Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e di un Master di II Livello in "Lingua del diritto" (focalizzato sulle tecniche di redazione degli atti normativi, regolamentari e amministrativi) presso l'Università degli Studi di Pavia;

CONSIDERATO che il dott. Barozzi Reggiani ha già svolto l'incarico di consigliere nell'ambito della struttura di *staff* del Presidente con contratto a tempo

determinato e con vincolo di subordinazione, mediante svolgimento dei compiti previsti per la qualifica di funzionario ai sensi dell'articolo 25 del ROF (incarico conferito con delibera n. 330/21/CONS) e che il trattamento economico per tale incarico è stato determinato con delibera n. 78/22/CONS nella misura di 85.508,94 Euro annui in quanto parametrato alla qualifica di funzionario F18;

VISTE la comunicazione delle dimissioni volontarie da tale incarico formalizzate dal dott. Barozzi Reggiani con nota del 31 gennaio 2022 (Rif.to prot. n. 33514 del 31 gennaio 2022), nonché la lettera del 25 febbraio seguente, con la quale il Presidente ha richiesto di continuare ad avvalersi di tale risorsa ancorché con una formula organizzativa e contrattuale compatibile con il nuovo *status* di ricercatore presso l'Università di Sassari dell'interessato;

RITENUTO che tale esigenza possa essere, per tutte le ragioni sopra considerate, adeguatamente soddisfatta mediante conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi del citato articolo 47, comma 4, del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale*, alle condizioni e nei termini sopra definiti, senza vincolo di subordinazione e avente i caratteri della prestazione professionale autonoma, con un compenso di complessivi 35.000 Euro annui, determinato secondo le modalità precedentemente descritte;

CONSIDERATE le disposizioni di cui al "*Regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi*" dell'Università di Sassari, laddove, all'articolo 6, comma 1, lett. c), è previsto che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, incarichi presso autorità amministrative indipendenti e presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e garanzia;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico di esperto, per lo svolgimento dell'attività di consigliere, presso la Segreteria tecnica del Presidente dell'Autorità)

1. Al Dott. Giovanni Barozzi Reggiani, nato a **OMISSIS** (di seguito anche solo: il Collaboratore), è conferito, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, l'incarico di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di consigliere nell'ambito Segreteria tecnica del Presidente, come da designazione formulata dal medesimo Presidente, ai sensi del dell'articolo 47, comma 4, del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale*.

2. L'oggetto dell'incarico consiste nell'attività di monitoraggio di tutte le attività strumentali ad attuare il quadro normativo sopra descritto che si traduca anche in specifiche proposte da sottoporre alle valutazioni del Presidente: a) attività connesse al

ricepimento delle direttive UE 2019/790, 2018/1972, 2018/1808, nonché b) all'esecuzione degli atti normativi di prossima entrata in vigore, quali il *Digital Service Act*, il *Digital Markets Act* e la proposta di Regolamento "che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale". L'incarico viene svolto dal Collaboratore in raccordo con il Presidente, anche avvalendosi della Segreteria di quest'ultimo secondo modalità che le parti concorderanno.

3. L'efficacia del predetto incarico è subordinata alla previa acquisizione del prescritto nulla osta da parte dell'Università di Sassari.

4. L'incarico ha una durata di due anni non rinnovabili decorrenti dalla data di accettazione del medesimo, con un compenso di complessivi 35.000 Euro annui, onnicomprensivi, salvo l'eventuale proroga che si dovesse rendere eccezionalmente necessaria per concludere uno o più degli obiettivi specificati in premessa e comunque senza effetti sulla misura del compenso stabilito.

5. Il compenso verrà corrisposto con ratei mensili posticipati previa verifica ed attestazione, da parte del Capo di Gabinetto, sentito il Presidente, della prestazione eseguita e dietro presentazione della relativa nota professionale da parte del Collaboratore.

6. L'incarico ha natura di collaborazione e viene conferito i sensi e per gli effetti dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, trattandosi di prestazioni di opera di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione, e con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede dell'Autorità.

7. Il Collaboratore stabilirà, d'intesa con il Presidente, i tempi e le modalità di espletamento della prestazione da eseguire in base alle necessità e alle esigenze in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dal Presidente.

8. Per il periodo di espletamento del presente incarico e ai fini dell'individuazione di eventuali condizioni di conflitti di interesse al Collaboratore possono applicarsi anche le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 31, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Trovano, altresì, applicazione, ove compatibili, le pertinenti disposizioni previste dal Nuovo Codice etico e di comportamento dell'Autorità.

9. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del *Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità*, a valere sul pertinente capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, nonché dei bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

10. Il Servizio risorse umane e il Servizio programmazione finanziaria e bilancio provvedono, per quanto di competenza, ai necessari adempimenti per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è notificata all'interessato ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba